

Albergo delle Fate, l'avvocato Carmine Pasquale Arcuri replica: «La compravendita è legittima, lo dicono due sentenze»

Data: Invalid Date | Autore: Redazione



Intervengo quale legale rappresentante della società proprietaria del compendio denominato “Grande Albergo delle Fate” e quale parte, in proprio e nella qualità, dei giudizi che hanno riguardato la compravendita del 15 giugno 2000. Lo faccio dopo le dichiarazioni rese alla stampa dal sig. Chiaffredo Manno – che non so chi sia ed a che titolo parli - presidente di una associazione – anch’essa a me sconosciuta - e dalla sig.ra Sveva Mancuso – da me già denunciata in sede penale -, perché su questa vicenda si continua a fare confusione tra ciò che appartiene al dibattito pubblico e ciò che appartiene

agli atti, ai contratti e alle sentenze.

Quanto al sig. Manno. La **cessione dell'Albergo delle Fate** è oggetto di una **trattativa tra privati**: da un lato la proprietà, che rappresento; dall'altro l'**avvocato Antonello Talerico** e altri soggetti interessati, tra i quali alcuni importanti imprenditori. Il sig. Manno non è parte di questa trattativa, non rappresenta la proprietà né gli acquirenti e non vanta alcun titolo o diritto di comunicazione, né deve preoccuparsi di un bene che non è certamente il suo. Ciascuno è libero di animare il dibattito culturale sulla **Silae** nessuno glielo contesta; nessuno però è legittimato a sindacare una negoziazione tra privati alla quale è del tutto estraneo, né a metterne in dubbio pubblicamente la serietà, con l'unico risultato di danneggiare un'operazione che interessa **Villaggio Mancuso** e l'intero territorio. Non si comprende, in definitiva, a quale titolo intervenga: se non quello di mettersi in mostra gratuitamente.

Quanto alla sig.ra Mancuso, che torna a definire la **compravendita del 15 giugno 2000** una vicenda ancora aperta e la legittimità dell'atto una mia "interpretazione", i fatti stanno scritti nei **provvedimenti giudiziari**, non nei comunicati. Il **Tribunale di Catanzaro**, con **sentenza n. 1188/2018**, ha rigettato tutte le domande da lei proposte, condannandola alle spese in favore di ciascuna delle parti costituite. La **Corte d'Appello di Catanzaro**, con sentenza depositata il **17 gennaio 2022** nel procedimento **n. 1715/2018 R.G.**, ha dichiarato inammissibili, perché nuove, le domande introdotte solo in secondo grado, ha rigettato l'appello dell'Avv. Gigliotti, ha confermato integralmente la prima sentenza e l'ha condannata alle spese anche di quel grado, con raddoppio del contributo unificato per lite temeraria.

La Corte ha accertato, in particolare, che l'amministratore unico della società venditrice ha agito in forza di un mandato conferito all'unanimità dall'assemblea dei soci del 15 maggio 2000, in esecuzione di impegni preliminari assunti fin dal 1998, e che il **rogito è «valido a tutti gli effetti di legge»**. Ha accertato che il padre della sig.ra Mancuso non era iscritto nel libro dei soci, che la contitolarità derivante dalla comunione legale rileva soltanto nei rapporti interni tra i coniugi e che la stessa sig.ra Mancuso ha assunto la qualità di erede soltanto nel 2004, senza avere prima esercitato le facoltà conservative che la legge riconosceva alla chiamata all'eredità. Non è una mia lettura dei fatti: è la realtà confluita nelle motivazioni di **due decisioni conformi di due autorità giudiziarie**. Pende oggi un **ricorso per cassazione**, ed è un diritto proporlo; ma un ricorso palesemente inammissibile che non cancella due pronunce conformi, non sospende i loro effetti e non autorizza a raccontare ai calabresi una vicenda diversa da quella accertata nelle aule di giustizia e prima ancora ancorata alla realtà.

A fronte di tutto questo, continuare a rappresentare pubblicamente la compravendita come una spoliazione ai danni della famiglia Mancuso arreca alla società che rappresento e a me personalmente, un **danno all'immagine ed economico**— e rispetto ai quali agiremo anche in sede civile, nella speranza che la sig.ra Mancuso abbia beni su cui soddisfarci, anche se mi pare che nel processo abbia avuto accesso al patrocinio a spese dello Stato, in ragione delle sue non abbienti condizioni economiche che cerca di migliorare con queste pretestuose e temerarie azioni - tanto più grave in una fase in cui è in corso una **trattativa per la cessione e il rilancio della struttura**. È la ragione per cui è stata già presentata una **querela a tutela dell'onore e dell'immagine** e ogni ulteriore dichiarazione lesiva sarà portata nelle sedi competenti, anche sotto il profilo risarcitorio. Chi invoca il confronto "sugli atti e sui documenti" dovrebbe essere il primo a rispettare ciò che negli atti è già scritto, a cominciare dalle **spese di lite liquidate in due gradi di giudizio**, che la sig.ra Mancuso non ha inteso pagare, pur essendo esecutive le due sentenze.

Detto questo, nessuno intende negare alla sig.ra Mancuso l'attaccamento alla storia della sua famiglia, che è cosa seria. Ma **la memoria non è un titolo di proprietà**. La società acquirente quell'azienda e quegli immobili li ha pagati: **oltre un miliardo e mezzo delle vecchie lire di prezzo**, cui si sono aggiunti imposte, spese di rogito e i successivi **investimenti sulla struttura**, per un impegno complessivo che, attualizzato, stimo nell'ordine dei **tre milioni e mezzo di euro**. Fu una vendita, non una donazione. E allora l'offerta è semplice e la formulo pubblicamente: se la sig.ra Mancuso ritiene di vantare **diritti sull'Albergo delle Fate**, restituisca alla società quanto fu pagato e investito, rivalutato e maggiorato degli interessi, e la struttura potrà tornare nella disponibilità della sua famiglia. Diversamente non è dato comprendere che cosa esattamente rivendichi: la causa da lei promossa riguardava un atto intervenuto tra due società nelle quali non rivestiva alcun ruolo e **Tribunale e Corte lo hanno già scritto e ribadito**.

L'**Albergo delle Fate** merita di tornare a vivere, non di restare ostaggio di polemiche. La **trattativa avviata con l'avvocato Talerico e con gli imprenditori interessati** prosegue e se si raggiungerà l'accordo sul prezzo e sulle modalità di acquisizione, l'operazione potrà andare in porto a beneficio di **Villaggio Mancuso e dell'intera Sila**. Chi non ha titolo per sedere a quel tavolo può scegliere se tacere o continuare a intralciarlo. Ma non pretenda di riscrivere a mezzo stampa ciò che i **tribunali hanno già deciso**.

Carmine Pasquale Arcuri

legale rappresentante della società proprietaria del **Grande Albergo delle Fate**

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/albergo-delle-fate-l-avvocato-carmine-pasquale-arcuri-replica-la-compravendita-legittima-lo-dicono-due-sentenze/154784>